

## **L. 27 febbraio 1980, n. 38.**

### **Disposizioni transitorie per il personale non docente delle università.**

Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 marzo 1980, n. 61.

**1.** I servizi di ruolo e non di ruolo prestati nella stessa amministrazione o in altre amministrazioni dal personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano sono riconosciuti, indipendentemente dai benefici già riconosciuti dalla legge 24 maggio 1970, numero 336<sup>1</sup>, ai sensi dell'art. 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808<sup>2</sup>, ai fini economici e della progressione della carriera secondo

---

<sup>1</sup> **L. 24-5-1970 n. 336** Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati. Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 giugno 1970, n. 144.

<sup>2</sup> **L. 25-10-1977 n. 808** Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonché disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente delle università. Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 novembre 1977, n. 304.

#### **TITOLO III**

##### **Valutazione e riconoscimento dei servizi**

###### **16.** Valutazione e riconoscimento dei servizi.

*Il servizio non di ruolo prestato dal personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nonché degli osservatori astronomici e vesuviano, alle dirette dipendenze delle singole, amministrazioni universitarie o degli osservatori, è assimilato a tutti gli effetti al servizio non di ruolo statale di cui alle varie categorie previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108.*

*Per la valutazione di tale servizio ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.*

*Il servizio, di ruolo e non di ruolo, prestato anche presso altre amministrazioni dello Stato o presso le opere universitarie, dal personale non docente, compreso quello immesso in ruolo ai sensi dei precedenti articoli in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le università e gli istituti di istruzione universitaria, nonché presso gli osservatori astronomici e vesuviano, è riconosciuto, ai fini economici e della progressione di carriera: per intero se svolto nella stessa carriera o categoria ovvero in categorie equiparate; nella misura della metà se svolto in carriere o categorie immediatamente inferiori, nella misura della metà e comunque per non più di quattro anni se svolto in carriere o categorie non immediatamente inferiori a quelle di attuale appartenenza.*

*Tale riconoscimento avviene mediante ricostruzione di carriera sulla base del servizio effettivamente prestato nella carriera di appartenenza, sommando a tale servizio la sola anzianità riconosciuta per effetto del precedente comma. È consentita l'opzione per la posizione giuridica ed economica già conseguita, se più favorevole.*

*Per il personale appartenente a carriere articolate in due o più qualifiche, qualora la ricostruzione di carriera comporti per l'anzianità maturata l'inquadramento nelle qualifiche superiori, questo è disposto anche in eccedenza alle relative dotazioni organiche, salvo successivo riassorbimento.*

*Gli effetti giuridici derivanti dal riconoscimento del servizio di cui al precedente terzo comma decorrono dal 1° gennaio 1977, mentre gli effetti economici decorrono dal 1° maggio 1977, per il 50 per cento dell'importo della maggiore retribuzione spettante a*

le corrispondenze delle carriere previste dalle tabelle di classificazione per gradi del personale civile e militare dello Stato allegate al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395<sup>3</sup>.

La ricostruzione di carriera si effettua anche nei confronti del personale che abbia prestato soltanto servizio di ruolo.

Il personale non docente assunto con formale provvedimento di incarico alla data di entrata in vigore della legge 25 ottobre 1977, n. 808<sup>4</sup>, è inquadrato, mediante utilizzazione dei posti di organico, nei ruoli del personale non docente delle università a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Le relative dotazioni organiche saranno incrementate fino alla concorrenza della eventuale eccedenza di personale da immettere in ruolo.

La riserva dei posti messi a concorso per l'accesso ai ruoli del personale non docente delle università, prevista dall'art. 19 della legge 25 ottobre 1977, n. 808<sup>5</sup>, viene limitata ai concorsi pubblicati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

---

*ciascuno interessato e dal 1° gennaio 1978 per l'intero ammontare della medesima retribuzione.*

*I benefici previsti dal presente articolo si applicano con le stesse modalità indicate nei precedenti quarto e quinto comma anche nei confronti del personale in servizio nominato in carriera superiore a quella di appartenenza a seguito di concorso pubblico ovvero riservato successivamente alla data del 1° gennaio 1977, nonché del personale appartenente a carriere articolate in due o più qualifiche, che maturi il prescritto periodo di anzianità ai fini della promozione alla qualifica superiore anche in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.*

*L'assegno ad personam di cui all'art. 2 della L. 7 giugno 1975, n. 259, per la parte eccedente la somma di L. 23.000 mensili attribuita con L. 4 aprile 1977, n. 121; viene riassorbito, con i criteri previsti dal secondo comma del citato art. 2, nella stessa misura e con la stessa decorrenza degli effetti economici dei benefici previsti dal presente articolo.*

<sup>3</sup> **R.D. 11-11-1923 n. 2395** Ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato. Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 novembre 1923, n. 270.

<sup>4</sup> **L. 25-10-1977 n. 808** Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonché disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente delle università. Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 novembre 1977, n. 304.

<sup>5</sup> **L. 25-10-1977 n. 808** Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonché disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente delle università. Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 novembre 1977, n. 304.

**19. Riserva di posti nei pubblici concorsi.**

*Nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le predette amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello*

Il servizio prestato con la qualifica di operaio è equiparato, ai fini sopra indicati, al servizio prestato con la qualifica di ausiliario.

Gli aumenti periodici di stipendio previsti dall'articolo 17 della legge 25 ottobre 1977, n. 808<sup>6</sup>, non sono riassorbibili all'atto dell'attribuzione delle classi di stipendio successive a quella nella quale furono concessi e sono inoltre attribuiti nel numero previsto al compimento delle prescritte anzianità di anni 6, 10 e 15.

I benefici previsti dal penultimo comma dell'art. 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808<sup>7</sup>, si applicano anche nei confronti del personale nominato o immesso in ruolo successivamente all'entrata in vigore della citata legge.

I benefici di cui alla legge 25 ottobre 1977, n. 808, si applicano anche nei confronti del personale che abbia prestato servizio presso università libere successivamente statizzate.

Il disposto del settimo comma dell'art. 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808<sup>8</sup>, si intende applicato anche ai fini del riconoscimento di anzianità richiesta per gli inquadramenti di cui al quarto comma dello stesso art. 16.

Le norme di cui all'art. 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808<sup>9</sup>, si intendono applicabili anche ai fini del conferimento, con le modalità di cui al decreto

---

*Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione, o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali.*

*Nei bandi di concorso a posti di personale tecnico degli istituti scientifici e clinici sarà specificato quali posti messi a concorso siano riservati al personale di cui al comma precedente.*

*I posti riservati eventualmente non utilizzati sono trasferiti in aggiunta ai posti a concorso ordinario.*

<sup>6</sup> **L. 25-10-1977 n. 808** *Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonché disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente delle università.*

*Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 novembre 1977, n. 304.*

**17.** *Attribuzione di aumenti periodici in prima applicazione della presente legge.*

*Ai fini perequativi, al personale appartenente ai ruoli delle carriere esecutive dei tecnici ed ai ruoli degli infermieri delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, il quale, a seguito dei riconoscimenti di servizio previsti dal precedente articolo 16, risulti in possesso di una anzianità di anni 6, 10 o 15, saranno attribuiti, rispettivamente, 1, 2 o 3 aumenti periodici in aggiunta a quelli spettanti in base alla anzianità posseduta.*

<sup>7</sup> **vedi nota 2**

<sup>8</sup> **vedi nota 2**

<sup>9</sup> **vedi nota 2**

del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748<sup>10</sup>, dei posti di primo dirigente resisi disponibili a seguito degli inquadramenti alle qualifiche superiori. Le promozioni alla successiva qualifica superiore saranno disposte dopo il riassorbimento del personale in eccedenza alla dotazione organica dirigenziale complessiva.

I relativi provvedimenti sono esclusi dagli atti e provvedimenti decentrati a norma dell'art. 2 della citata legge 25 ottobre 1977, n. 808<sup>11</sup>.

**2.** [Fermo restando il divieto di assumere a qualsiasi titolo personale non di ruolo nelle università e negli istituti di istruzione universitaria e negli

---

<sup>10</sup> **D.P.R. 30-6-1972 n. 748** *Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 dicembre 1972, n. 320.*

<sup>11</sup> **L. 25-10-1977 n. 808** *Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonché disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente delle università. Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 novembre 1977, n. 304.*

**2.** *Attribuzioni relative al personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria.*

*Tutti gli atti e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, nonché i bandi di concorso e le nomine per la copertura dei posti disponibili presso le singole università o istituti di istruzione universitaria, relativi al personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, con esclusione di quelli di cui al successivo terzo comma sono devoluti alla competenza dei rettori e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria.*

*Sono altresì devoluti alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria gli inquadramenti nella categoria immediatamente superiore previsti dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, e dagli articoli 13, lettera b) e 25 della legge 13 maggio 1975, n. 157.*

*In ordine al predetto personale restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per quanto concerne:*

- a) la ripartizione ed il trasferimento dei posti in organico;*
- b) le autorizzazioni a bandire i concorsi;*
- c) i concorsi per il reclutamento del personale delle carriere direttive, amministrativa, di ragioneria e delle biblioteche universitarie;*
- d) il conferimento della nomina in ruolo, i trasferimenti e le promozioni del personale appartenente alle carriere direttive di cui alla precedente lettera c), nonché la formulazione del giudizio complessivo per il personale delle carriere medesime con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifiche equiparate;*
- e) le promozioni del personale delle altre carriere per le quali le norme vigenti prevedono la competenza del consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione o procedure concorsuali su base nazionale;*
- f) i concorsi riservati alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale e di coadiutore principale, o alle qualifiche equiparate, ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;*
- g) i trasferimenti da un ruolo ad un altro di corrispondente carriera, di cui all'articolo 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;*
- h) le autorizzazioni alle concessioni delle aspettative per motivi sindacali;*
- i) i comandi ed i collocamenti fuori ruolo. I bandi relativi ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale non docente sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, anche se attribuiti alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria.*

osservatori astronomici e vesuviano, è consentita la nomina di personale supplente in sostituzione del personale di ruolo chiamato a prestare servizio militare di leva, delle lavoratrici madri che usufruiscano delle norme di cui alla L. 30 dicembre 1971, n. 1204<sup>12</sup>, e sui posti vacanti nelle more dei concorsi. Gli incarichi di cui al presente comma vengono conferiti con le modalità di cui all'art. 1 della L. 25 novembre 1971, n. 1042<sup>13</sup>].

Tali norme cessano inderogabilmente al venir meno delle cause che le hanno determinate.

Per le particolari esigenze delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici è consentita l'assunzione di personale operaio secondo le norme previste dal contratto nazionale agricolo e dai contratti integrativi provinciali.

**3.** Il personale assunto dall'Istituto di studi liguri con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze funzionali del complesso demaniale denominato Giardino botanico Hanbury, in servizio alla data del 1° gennaio 1979, è immesso nei ruoli organici del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nelle qualifiche che saranno dichiarate corrispondenti con decreto del Ministro della pubblica

---

<sup>12</sup> **L. 30-12-1971 n. 1204** Tutela delle lavoratrici madri. Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 gennaio 1972, n. 14.

<sup>13</sup> **L. 25-11-1971 n. 1042** Provvedimenti per il personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria. Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 dicembre 1971, n. 316.

**1.** Fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della legge di riforma universitaria, le università e gli istituti di istruzione universitaria hanno facoltà di conferire, oltre che nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni, incarichi a tempo indeterminato, sui fondi dei rispettivi bilanci, per lo svolgimento di mansioni proprie del personale non insegnante, in relazione a comprovate necessità di funzionamento e all'incremento delle sedi d'insegnamento, della ricerca, nonché della popolazione scolastica.

Gli incarichi del personale non insegnante, escluso quello già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, numero 775, non possono superare il limite del 30 per cento dei corrispondenti ruoli e sono conferiti, per concorso, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentiti i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione.

Il decreto di cui al precedente comma è emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; in caso di mancata emanazione del decreto, le modalità del concorso per il conferimento degli incarichi sono deliberate dai consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

I titolari degli incarichi di cui al presente articolo devono svolgere le mansioni attinenti al titolo di assunzione e non devono essere adibiti a mansioni proprie della categoria superiore. Agli stessi sono attribuiti il trattamento giuridico e quello economico iniziali stabiliti per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria e si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, numero 262 <sup>(3)</sup>, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel conferimento degli incarichi costituisce titolo preferenziale l'assolvimento di attività, svolte nelle università e negli istituti di istruzione universitaria e comunque retribuite. Gli incarichi conferiti sono gradualmente riassorbiti attraverso gli ampliamenti degli organici. Per l'immissione in ruolo degli incaricati si prescinde dal possesso dei requisiti relativi ai limiti di età.

istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali.

L'immissione in ruolo ha luogo mediante incremento delle dotazioni organiche dei rispettivi ruoli fino alla concorrenza delle unità di personale aventi titolo all'immissione stessa.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, il predetto personale è inquadrato nei nuovi livelli funzionali-retributivi sulla base del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla predetta data del 1° gennaio 1979 a titolo di assegni a carattere fisso e continuativo presso l'Istituto di studi liguri, mantenendo a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo dovuti l'eventuale maggiore trattamento economico in godimento.

Per la valutazione del servizio prestato antecedentemente alla nomina in ruolo si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, le disposizioni previste, rispettivamente, dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092<sup>14</sup>, in particolare dall'art. 15, e dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032<sup>15</sup>, ed in particolare dall'art. 15.

---

<sup>14</sup> **D.P.R. 29-12-1973 n. 1092** *Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 9 maggio 1974, n. 120.*

**15.** *Servizi che hanno costituito titolo per l'inquadramento.*

*I servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nelle amministrazioni statali in qualità di dipendente di ruolo o non di ruolo, sono computabili a domanda.*

*Si applicano, rispettivamente, l'art. 11 oppure l'art. 14, secondo che detti servizi siano stati prestati con o senza iscrizione ad assicurazione obbligatoria.*

*Restano ferme, se più favorevoli, le particolari norme di computabilità contenute nelle singole leggi di inquadramento.*

<sup>15</sup> **D.P.R. 29-12-1973 n. 1032** *Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato. Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 1974, n. 71.*

**15.** *Servizi e periodi riscattabili.*

*I servizi statali non compresi nell'art. 14 nonché i servizi non statali e i periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto.*

*Sono, inoltre, riscattabili gli aumenti per campagne di guerra e per altri servizi speciali che siano utili ai fini del trattamento di quiescenza statale.*

*Il diritto di riscatto può essere esercitato in tutto o in parte.*

*Il riscatto è subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell'interessato, in misura determinata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.*

**4.** All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

*Il consiglio di amministrazione suddetto, con deliberazione approvata con decreto dei ministri di cui al comma precedente, può apportare modifiche alle norme di attuazione già emanate dal consiglio di amministrazione stesso, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 6 dicembre 1965, n. 1368.*